






COMUNE DI
MONSAMPOLO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

**Regolamento
per la realizzazione di
interventi edilizi minori**

Area Tecnico - Culturale

Novembre 2013

Approvato con
Delibera Consiglio Comunale n.37 del 28/11/2013



INDICE

Art. 1 Definizione di pertinenza

Art. 2 Opere pertinenziali

2.1 Piccole serre di legno, ferro e vetro/pvc in struttura leggera ed opere assimilabili

2.2 Gazebo

2.3 Pergolati

2.4 Casette ricovero da giardino/orto

Art. 3 Altre pertinenze

3.1 Pensiline a sbalzo

3.2 Tettoie per ricovero autovetture

3.3 Copertura a protezione scale esterne

3.4 Serre solari – sistemi di ombreggiamento

3.5 Serbatoi g.p.l.

3.6 Manufatti per la detenzione di animali da affezione

Art. 4 Strutture temporanee

Art. 5 Attività produttive, commerciali e turistico/ricreative

5.1 Tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra

5.2 Strutture ombreggianti per parcheggi

5.3 Stoccaggio serbatoi g.p.l.

Art. 6 Norme finali

Art. 1 Definizione di pertinenza

Si definisce pertinenza un volume privo di autonomo accesso dalla via pubblica e non suscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche.

Debbono pertanto ritenersi pertinenze quelle opere a servizio e/o ornamento dell'edificio principale che non siano significative in termini di superficie e di volume e che per la loro strutturale connessione con l'opera principale siano prive di un autonomo valore venale.

La pertinenza non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si configura come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell'organismo originario e non separabile da questo.

Deve, comunque, essere rispettato e verificato quanto stabilito nel merito dall'art. 3 comma 1, punto e.6 del D.P.R. 380/2001 e, in particolare, il volume della pertinenza non deve essere superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

Art. 2 Opere pertinenziali

L'installazione di opere pertinenziali non è soggetta al rilascio del Permesso di Costruire, ma alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) gratuita, come precisato nei successivi articoli del presente regolamento.

Alla S.C.I.A. dovrà essere allegata la documentazione prevista dalla normativa vigente alla data di presentazione della segnalazione stessa.

I soggetti abilitati a presentare la richiesta sono quelli indicati dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento edilizio.

Le opere pertinenziali ricadenti su lotti condominiali dovranno essere uniformi per tipologia e caratteristiche costruttive e non determinare nel loro complesso un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

Sono sempre fatti salvi i diritti di terzi.

I manufatti con diversa destinazione d'uso o materiali diversi da quelli indicati nel presente regolamento o con caratteristiche dimensionali superiori, rientrano nella tipologia di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e pertanto sono soggette al regime del Permesso di Costruire.

Le norme del presente regolamento non sono applicabili all'interno delle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, di interesse Storico-Architettonico e Ambientale, comunque denominate, di cui alle N.T.A. del vigente P.R.G.

Nelle zone "A" centro storico, ad esclusione degli edifici di classe A*, A e B (di interesse storico, artistico e ambientale), possono installarsi le seguenti opere pertinenziali: gazebo (art. 2.2), pergolati (art. 2.3), tettoie (art. 3.2), strutture temporanee (art. 4) solo se compatibili con le norme tecniche e prescrizioni del piano Particolareggiato del Centro Storico con particolare riguardo ai materiali e tipologie previsti nelle specifiche norme.

La progettazione di tali opere dovrà, inoltre, salvaguardare la sicurezza delle proprietà limitrofe.

- 2.1 Piccole serre di legno, ferro e vetro/pvc in struttura leggera ed opere assimilabili

Sono da considerarsi pertinenze i piccoli manufatti (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione) al servizio delle aree verdi e/o cortilive quali piccole serre di ferro e vetro o pvc trasparente, in struttura leggera ed opere assimilabili.

Devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- volume massimo pari a 10 mc.;
- altezza interna media inferiore a m. 2.20;
- l'installazione di tali manufatti è consentita *una tantum* (in deroga a distanze ed indici planovolumetrici di Piano Regolatore) per unità immobiliare, possibilmente nel retro degli immobili e nel rispetto delle norme del Codice Civile, di quelle igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni

comunalì;

- le strutture non possono avere funzione di ricovero autovetture.

- 2.2 Gazebo

Sono da considerarsi pertinenze i gazebo a servizio della residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare e giardino (le due condizioni devono coesistere); oltre al rispetto delle norme del Codice Civile, di quelle igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali, tali manufatti in struttura leggera (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione) devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- altezza massima esterna m. 3.00;
- superficie coperta massima mq. 16,00 e comunque nel limite del 25% dell'area scoperta;
- la struttura (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00, sezioni maggiori sono consentite solo se necessarie per il rispetto di specifiche disposizioni imposte dalla normativa sismica e attestata dal deposito presso il Genio Civile), che non deve avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata, ad eccezione di piante rampicanti e fili di sostegno; può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame;
- la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

- 2.3 Pergolati

Sono da considerarsi pertinenze i pergolati (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali), a servizio della residenza, di abbellimento degli edifici principali la cui superficie sia inferiore al 25% della superficie coperta dell'abitazione di pertinenza (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione). Devono comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice Civile, a quelle igienico-sanitarie vigenti, a quelle del Codice della Strada, a quelle di vincoli specifici ed a quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, le seguenti prescrizioni:

- l'altezza massima non può superare l'altezza della parete dell'abitazione di pertinenza;
- superficie coperta massima inferiore al 25% della S.U.L. dell'abitazione di pertinenza;
- la struttura (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00, sezioni maggiori sono consentite solo se necessarie per il rispetto di specifiche disposizioni imposte dalla normativa sismica e attestata dal deposito presso il Genio Civile) deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti), ma è consentita la messa in opera di pannelli di sostegno per rampicanti. Può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame;
- la realizzazione dei pergolati non deve pregiudicare le condizioni di aereazione ed illuminazione dei locali abitabili esistenti;
- la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

- 2.4 Casette ricovero da giardino/orto

Sono da considerarsi pertinenze le casette ricovero attrezzi da giardino (annesse all'abitazione) in struttura leggera (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per

demolizione). Per l'installazione devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- volume superiore a mc. 3,00 ed inferiore a mc. 20,00;
- altezza massima non superiore a m. 2,50 (le installazioni leggere di volume inferiore a mc. 3,00 possono essere eseguite senza titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);
- l'installazione, possibilmente nel retro degli immobili, deve rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali;
- la tamponatura esterna deve essere in legno trattato con essenze preferibilmente scure opache;
- la copertura può essere eseguita in coppo/tegola di laterizio, tegola canadese, guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame;
- è ammesso il posizionamento di canali di gronda e pluviali;
- la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 3 Altre pertinenze

Sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggetti al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, i manufatti di cui ai successivi commi del presente articolo (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione).

La loro installazione, possibilmente nel retro degli immobili, deve rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali.

- 3.1 Pensiline a sbalzo

E' consentita l'installazione di pensiline per la protezione e l'ombreggiatura degli infissi e dei balconi.

Le pensiline devono essere a sbalzo, senza elementi verticali portanti (pilastrini e simili).

La sporgenza dal filo del muro esterno del fabbricato deve essere quella strettamente necessaria allo svolgimento della funzione protettiva e deve comunque essere raccordata con quella di eventuali altri elementi presenti sulla facciata (aggetti, rientranze, decorazioni e simili).

Nel caso di protezione di balconi, la sporgenza della struttura di riparo non può superare quella del balcone sottostante, ed in nessun caso potrà superare la profondità di ml. 1,80.

- 3.2 Tettoie per ricovero autovetture

Nel caso in cui l'abitazione risulti sprovvista di autorimessa, oppure l'autorimessa esistente risulti insufficiente rispetto alla dotazione minima (un posto auto per appartamento), è consentita l'installazione di manufatti per il riparo delle auto, per una superficie coperta massima pari a mq. 15 per unità immobiliare, considerando per ogni posto auto uno spazio di ml. 2,50 x 5,00. Devono comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice Civile, a quelle igienico-sanitarie vigenti, a quelle del Codice della Strada, a quelle di vincoli specifici ed a quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, le seguenti prescrizioni:

- altezza massima esterna m.3.00;
- superficie coperta massima mq. 15,00 per unità immobiliare;
- la struttura (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00, sezioni maggiori sono consentite solo se necessarie per il rispetto di specifiche disposizioni imposte dalla normativa sismica e attestata dal deposito presso il Genio Civile) deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La

struttura, che non deve avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti), ma è consentita la messa in opera di pannelli di sostegno per rampicanti. Può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame.

- 3.3 Copertura a protezione scale esterne

Nel caso in cui l'abitazione sia munita di corpo scala esterno, è ammissibile la copertura al fine di salvaguardare l'opera dagli agenti atmosferici. Devono comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice Civile, a quelle igienico-sanitarie vigenti, a quelle del Codice della Strada, a quelle di vincoli specifici ed a quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, le seguenti prescrizioni:

- la sporgenza dal filo del muro esterno del fabbricato deve essere quella strettamente necessaria allo svolgimento della funzione.
- la struttura (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00, sezioni maggiori sono consentite solo se necessarie per il rispetto di specifiche disposizioni imposte dalla normativa sismica e attestate dal deposito presso il Genio Civile) deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, che non deve avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti), ma è consentita la messa in opera di pannelli di sostegno per rampicanti. Può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame.

- 3.4 Serre solari – sistemi di ombreggiamento

Ogni unità immobiliare destinata alla permanenza di persone può disporre di serre solari e/o sistemi di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi da realizzarsi in conformità ai dettati della Legge Regione Marche n. 14 del 17/6/2008.

Il volume delle serre solari è escluso dal conteggio volumetrico dell'edificio e non viene considerato ai fini dell'applicazione delle distanze dai confini solo se realizzate alle seguenti condizioni:

- disposte sul fronte Sud, Est ed Ovest con tolleranza di $\pm 30^\circ$;
- la sommatoria delle loro superfici calpestabili non superi il 30% della superficie utile;
- le serre devono essere munite di infissi apribili al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, sia per la ventilazione sia per l'illuminazione dei locali medesimi dell'unità immobiliare destinata alla permanenza di persone di cui sono a servizio.

Per beneficiare della deroga di cui al comma 1, dell'art. 8 della L.R. 14/2008 (volume, superficie e distacchi), deve inoltrarsi, unitamente alla richiesta, documentazione tecnica che dimostri con appositi calcoli il contenimento del consumo energetico-ambientale, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 192/2005, richiesto livello prestazionale 3 nella scheda "1.1.1. – Energia per la climatizzazione invernale" del protocollo ITACA sintetico della Regione Marche.

L'ombreggiamento può essere integrato da messa a dimora di funzionale vegetazione esclusivamente a foglia caduca.

La copertura può essere vetrata od opaca.

- 3.5 Serbatoi g.p.l.

I serbatoi per lo stoccaggio di gas g.p.l. ad uso riscaldamento devono essere realizzati interrati, salvo eventuali motivate inderogabili esigenze tecnico-normative.

Devono comunque essere rispettate le norme del Codice Civile.

- 3.6 Manufatti per la detenzione di animali da affezione

E' consentita la realizzazione di costruzioni per la detenzione di animali da affezione.

Tali opere devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento Regionale 13/11/2001, n. 2 "Attuazione della L.R. 10/1977 – Norme in materia di animali da affezione e prevenzione al randagismo", e possono prevedere locali di ricovero dalle intemperie (art. 1, comma 3, R.R. 2/2001) per una superficie coperta complessiva non superiore a mq. 4,00 ed un'altezza non superiore a ml. 2,00.

Art. 4 Strutture temporanee

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sono soggetti al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività i manufatti installati, su suolo pubblico o privato, per strutture temporanee, anche tamponate (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione).

Tali strutture possono essere installate in tutto il territorio comunale e devono essere destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee o stagionali (inferiori a 150 giorni), come quelle di seguito elencate:

- attrezzature, chioschi, tettoie, copertura di impianti sportivi, ombreggiature per parcheggi ed altri manufatti destinati ad uso commerciale, pubblicitario o turistico-ricreativo;
- manufatti di supporto per lo svolgimento di opere edilizie, di scavo, di realizzazione di infrastrutture stradali e di rete, etc. quali baracche di cantiere, containers attrezzati, wc e simili;
- manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie di deposito e magazzinaggio per particolari esigenze di attività commerciali o produttive esistenti, da installare nelle aree accessorie al fabbricato, o ai fabbricati, sede dell'attività, oppure in aree diverse anche non edificate, purché già urbanizzate e sistemate (piazzali, parcheggi, etc.);
- manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie per l'esercizio dell'attività agricola e/o agrituristica, quali tettoie, ricoveri, ombreggiature, etc. diversi da quelli già normati dalla L.R. 13/90;
- serre temporanee/stagionali costituite da teli di materiale plastico sostenute da montanti semplicemente infissi nel terreno.

Le dimensioni dei manufatti devono essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze per le quali vengono installati, la loro localizzazione nell'area di sedime deve essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non deve in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga.

La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali (TOSAP, ecc.), a quanto previsto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti e dal Codice della Strada e non devono essere interessate aree verdi, aiuole, alberature anche singole, aree sia pubbliche che private interessate alla sosta; non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale.

I manufatti possono essere realizzati con le seguenti tipologie costruttive:

- elementi semplici prefabbricati da assemblare di materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità;
- elementi monoblocco finiti trasportabili tipo containers attrezzati, cabine, wc e simili;
- rimorchi attrezzati tipo caravan.

Oltre alla documentazione prevista dal R.E.C., per questi manufatti deve essere presentata

una dichiarazione a firma del richiedente, in cui siano esplicitamente indicati:

- il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato, specificando se temporaneo o stagionale;
- le motivazioni che giustificano la necessità di installare il manufatto;
- l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo autorizzato;
- l'impegno alla rimozione immediata del manufatto in seguito a semplice comunicazione del Comune in caso di sopravvenute esigenze che ne obblighino la rimozione;
- l'impegno alla manutenzione ed al mantenimento del decoro delle aree interessate;
- l'impegno a che, una volta rimosso il manufatto, i luoghi vengano ripristinati nella situazione antecedente l'installazione dello stesso.

Non è prevista alcun tipo di proroga automatica dei termini di tempo entro i quali il manufatto va rimosso.

Nel caso di manufatto a carattere stagionale, il cui titolare è lo stesso dell'anno precedente e del quale non vengono modificate né le caratteristiche costruttive e dimensionali né la posizione già dichiarate, lo stesso potrà essere nuovamente installato, ove nel frattempo non intervengano nuove normative ostative, la corrispondente stagione dell'anno successivo, previa comunicazione al Comune che indichi il rispetto di quanto previsto dal precedente titolo abilitativo e le date di installazione e rimozione del manufatto.

Nel caso di manufatti a carattere temporaneo, ove necessiti il mantenimento per un periodo di tempo più lungo, potrà essere presentata nuova S.C.I.A. entro i termini di scadenza di quello precedente; in tal caso potrà non essere nuovamente presentata la documentazione già acquisita, ma dovrà comunque essere specificatamente motivata la ragione del prolungamento dei termini e l'accettazione di detta proroga sarà ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione, nel caso di occupazione di suolo pubblico, è rilasciata con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Art. 5 Attività produttive, commerciali e turistico/ricreative

Fermo restando che possono essere installati come accessori delle eventuali residenze presenti in questi edifici tutti i manufatti indicati negli articoli precedenti, tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 4, per l'esercizio delle attività produttive, commerciali e turistico-ricreative e similari è consentita l'installazione dei manufatti di seguito elencati, che sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggette al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività nel rispetto delle norme del codice civile, di quelle igienico-sanitarie vigenti, del codice della strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. E' consentita la deroga delle distanze di cui al codice della strada esclusivamente sulle strade comunali ricadenti all'interno della delimitazione del centro abitato, ove non si creino situazioni di pericolo e di limitazione alla circolazione e sicurezza stradale, opportunamente valutata dal competente ufficio di Polizia Municipale.

- 5.1 Tettoie, pergolati, gazebo, tende con struttura fissa a terra

E' consentita l'installazione di tettoie, pergolati, gazebo, tende con struttura fissa a terra (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione), a protezione di terrazzi o aree scoperte, come pertinenza di edifici o unità immobiliari destinati all'esercizio di attività produttive, commerciali e turistico-ricreative esistenti.

Le strutture portanti (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00, sezioni maggiori sono consentite solo se necessarie per il rispetto di specifiche disposizioni imposte dalla normativa sismica e attestata dal deposito presso il Genio Civile) possono essere realizzate in legno o in metallo.

Le tettoie ed i gazebo possono essere coperti con teli, stuoie, pannelli trasparenti in vetro, policarbonato o simili o legno, purché coordinate con quelle già presenti nelle coperture esistenti dell'edificio; non è consentita la copertura con la sola guaina impermeabilizzante.

I manufatti non possono essere tamponati in maniera fissa sui lati, salvo che per le murature esterne dell'edificio già presenti.

E' consentita la messa in opera di pannelli laterali decorativi o di sostegno per rampicanti, purché coordinati, per materiale e tipologia, con la struttura del nuovo manufatto.

E' consentita, inoltre, la protezione laterale mediante l'installazione di teli in pvc estesi per tutta l'altezza dal pavimento alla copertura e completamente apribili a pacchetto, a condizione che una volta cessata l'attività gli stessi vadano rimossi.

La superficie coperta deve essere quella strettamente necessaria per assolvere la funzione di supporto all'attività svolta. Per superfici coperte superiori a mq. 15, non si dovrà superare il limite del 40% della superficie e del 20% della volumetria del locale principale; il richiedente dovrà indicare espressamente nella pratica le motivazioni di tale necessità ed allegare documentazione ed elaborati da cui risulti la precisa quantificazione in termini di superficie.

Nelle zone "A" centro storico, ad esclusione degli edifici di classe A*, A e B (di interesse storico, artistico e ambientale), possono installarsi le citate opere pertinenziali: strutture temporanee (art. 8) compatibilmente con le norme tecniche e prescrizioni del piano Particolareggiato del Centro Storico con particolare riguardo ai materiali e tipologie previsti nelle specifiche norme.

- 5.2 Strutture ombreggianti per parcheggi

E' ammessa l'installazione di strutture ombreggianti per i parcheggi, destinati sia ai mezzi dell'azienda e dei suoi dipendenti sia a quelli dei clienti.

I manufatti devono avere struttura portante (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00, sezioni maggiori sono consentite solo se necessarie per il rispetto di specifiche disposizioni imposte dalla normativa sismica e attestata dal deposito presso il Genio Civile) in legno o in metallo (rimovibili previo smontaggio e non per demolizione), anche come tensostruttura, la copertura può essere realizzata con teli in tessuto plastificato, con teli di materiale plastico, con cannucciata o similari.

I manufatti possono coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta e non le corsie di transito, e non possono essere tamponati.

Nel rispetto delle suddette condizioni, l'ombreggiatura può essere estesa a tutta l'area destinata a parcheggio.

- 5.3 Stoccaggio serbatoi g.p.l.

E' ammessa l'installazione di piccoli depositi fuori terra per lo stoccaggio di serbatoi di gas g.p.l. ad uso domestico, come pertinenza di edifici o unità immobiliari destinati all'esercizio della relativa attività commerciale, aventi un volume massimo di mc. 8,00 ciascuno (deposito serbatoi vuoti + deposito serbatoi pieni) ed un'altezza massima di ml. 2,50, realizzati con elementi semplici prefabbricati che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità o elementi monoblocco finiti, semplicemente appoggiati al suolo. La loro installazione deve rispettare quanto prescritto dalle norme specifiche in materia, dal Codice Civile, da quelle igienico-sanitarie vigenti, da quelle del Codice della Strada, da quelle di vincoli specifici e da quelle sovraordinate alle disposizioni comunali.

Art. 6 Norme finali

Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente regolamento deve essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenimento delle condizioni di decoro.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi per la mancata manutenzione dei manufatti resta a carico del titolare della S.C.I.A.

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, deve essere preventivamente denunciata, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.

La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento.